

# posizioni degli altri Stati gole Ue ospettano da noi il reato

esclusione fino a 5 anni e con misura  
di 5 mila euro; prescrizione di 3 anni a fare  
la presentazione o pubblicazione dei  
attività non è mai punito

anni e sanzioni pecuniarie senza limite;  
la prescrizione è di 5 anni a fare  
atto del reato, fatti specie che coincide  
scenza da parte della collettività;  
l'errore di fatto

con reclusione fino a 7 anni la condotta  
Companies Act che si applica di norma  
sta punisce con pena fino a 2 anni e

anni e procedibilità a querela, più multa  
condizione che non ci un danno diffuso  
imprenditori

o a 3 anni in alternativa alla multa; in  
un anno o 350 quote di sanzione  
gallo un anno di carcere e multa fino a  
più gravi

trattore delegato e direttore finanziario  
anni e multa fino a 1 milione di dollari  
fino a 20 anni e multa fino a 5 milioni di  
grado di consapevolezza.

## L'ANALISI

**Andrea R.  
Castaldo**

### Se la legge si decide in base a fattori esterni

I falso in bilancio torna protagonista della scena politica e lo fa in modo divisivo. Il testo scritto definitivo della riforma non è ancora noto, ma le anticipazioni disegnano un intervento modificativo in profondità dell'attuale disciplina, agitando i sonni di chi dovrà fare i conti con il suo impatto, in primo luogo commercialisti e mondo imprenditoriale.

Sul piano procedurale, il Governo è intenzionato a concentrare l'articolato in un maxiemendamento da presentare in aula al Senato, dove è in corso la discussione sul disegno di legge Grasso in tema di criminalità economica. Su quello sostanziale, pare ormai raggiunto un accordo di maggioranza che vede l'eliminazione dell'area parziale di esenzione penale, sostituita da un regime sanzionatorio differenziato grazie all'identikit economico della società.

Ma procediamo con ordine. Gli articoli 2621-2622 del Codice civile attualmente vigenti configurano un sistema progressivo, ispirato alla reale offensività, partendo da una condotta base (le false comunicazioni sociali), per arrivare a un'altra a disvalore rafforzato (falsità produttive di danno alla società, ai soci e ai creditori). Ne conseguono effetti sulla species del reato

(rispettivamente, contravvenzione e delitto), sulla durata della pena, sulla procedibilità d'ufficio o a querela (fatta salva l'ipotesi delle quotate, per le quali si ritorna al regime d'ufficio). Il tutto sul presupposto di ancorare la punibilità alla lesione effettiva del bene giuridico tutelato, lasciando alla sanzione amministrativa il compito di perseguire condotte comunque illecite, in sintonia con il principio costituzionale della

sussidiarietà dell'intervento penale. Ecco perché il reato non sussisteva quando la rappresentazione del quadro economico non fosse stato alterato in modo sensibile dalla falsa comunicazione sociale. Con l'ulteriore

#### LA RIFLESSIONE

Non si deve assicurare impunità a chi inganna ma riconoscere gli errori causati da caos normativo e burocrazia

clausola di salvaguardia dell'irrilevanza penale nei casi di variazione del risultato di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o del patrimonio netto all'1 per cento.

Si può discutere se tale opzione politico-criminale fosse corretta o meno, ma di certo la semplificativa approssimazione del falso in bilancio depenalizzato, uno slogan di cui si sono impadroniti i non addetti ai lavori, ha contribuito all'ambiguità di fondo che caratterizza la riforma, rischiando di far perdere gli aspetti positivi rintracciabili negli articoli vigenti. Che, detto per inciso, nascevano dalla profonda insoddisfazione della disciplina pregressa, accusata di essere panpenalizzante e di punire

falsi marginali, sull'onda di noti fatti di cronaca.

Viceversa, l'emendamento ritorna all'antico, cancellando la soglia di non punibilità. Passando dalla pars destruens alla construens, la fisionomia del reato insegue dunque un nuovo modello: l'abbandono della procedibilità a querela, la costruzione sempre come delitto (con sottinteso e inconfessato desiderio di una prescrizione lunga e della punibilità del tentativo), la mera attenuazione della cornice edittale della pena se i ricavi lordi della società non superano una soglia determinata. Insomma, modifiche ispirate a massima deterrenza, in linea con il clima di sottile demagogia e simbolismo che si respira nel settore penale. Nello specifico, fra le ipotesi prese in esame si è anche ipotizzato di individuare un'asticella a 600.000 euro di volume d'affari, per distinguere la reclusione da 1 a 3 anni da quella da 3 a 6.

Ora, è strano davvero il principio in virtù del quale rischia di più non chi commette un falso più grave, ma chi guadagna di più e fa bene l'imprenditore. In sostanza, si finisce per

parametrare la pena non sull'offesa, ma sulla tipologia dell'attività svolta, che nulla ha in comune con la prima. Senza contare come il limite dei ricavi troppo basso finisce per attirare nella fascia alta delle pene la maggior parte delle imprese.

Un'ulteriore riflessione è auspicabile. Non si tratta di assicurare impunità a chi inganna, ma semplicemente di riconoscere con senso pratico che molte volte il bilancio falso è frutto di errori causati da caos normativo ed esasperati adempimenti burocratici.